

REGIONE PUGLIA

PROPOSIZIONE DI LEGGE

Proposizione legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21 aprile 1977 "Norme sulla contabilità regionale".

A seguito delle osservazioni del Ministero del Tesoro comunicate con telegramma del Commissario del Governo n. 17436 del 12.5.1977 in merito alla legge regionale contenente "Norme sulla contabilità regionale" approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21.4.1977, si rileva che le predette osservazioni non sono tali da alterare o comunque modificare in maniera rilevante il contenuto delle norme stesse.

Appare, pertanto, oltremodo necessario, allo scopo di concludere entro il termine previsto del 26 corrente mese, l'approvazione di una legge che per la sua portata riveste un ruolo di estrema importanza per l'attività della Regione in considerazione della sua propedeuticità alla legge di Bilancio 1977.

Pertanto si sottopone all'urgente esame del Consiglio Regionale la presente proposta di legge che accoglie le osservazioni del Ministero del Tesoro in ordine alla citata legge di contabilità regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Consiglio n° 273 II Legislatura PROPOSTA DI LEGGE

Integrazioni legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del
21 aprile 1977 "Norme sulla contabilità regionale"

ART. 1

All'ultimo rigo del terzo comma dell'art.37 della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1977 "Norme sulla contabilità regionale" le parole "al precedente art.36" sono sostituite dalle seguenti "al successivo art.41".

Al terzo e quarto rigo del primo comma dell'art.43 di detta legge le parole "da comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio" sono soppresse.

Al terzo comma dell'art.43 di detta legge le parole "o regionali, nonché i movimenti di somme comunque percepite per conto di terzi. Un elenco delle stesse è allegato al bilancio di previsione" sono soppresse.

Al terzo comma dell'art.48 di detta legge dopo le parole "di cui al precedente articolo" viene aggiunta la parola "36".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
B A S I
20 MAG. 1977
Prot. N° <u>2024</u>
Cat. <u> </u> Cl. <u> </u> Fasc. <u> </u>

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione
Consigliare permanente il 20-5-77